



## *Al Ministro dello Sviluppo Economico*

**VISTA** la direttiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli;

**VISTO** il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 e successive modificazioni, recante *“Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.”*;

**VISTO** l’art. 32 del predetto decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 che dispone: *“All’aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati al presente decreto legislativo derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2009/48/CE si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.”*;

**VISTA** la direttiva n. 2020/2089/UE della Commissione dell’11 dicembre 2020 che modifica l’allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il divieto di utilizzare fragranze allergizzanti nei giocattoli;

**TENUTO CONTO** del parere conforme del Comitato istituito dall’articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2009/48/CE;

**RITENUTO** necessario procedere alla modifica dell’allegato II, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011 n. 54, aggiornandone il contenuto in conformità alle disposizioni prescritte dalla direttiva 2020/2089/UE;

**VISTO** l’art. 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

### **DECRETA**

#### **Articolo 1**

*(Modifiche all’allegato II di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54)*



1. All'allegato II, parte III, punto 11, primo paragrafo del decreto legislativo 11 aprile 2011 nr.54, nella tabella, sono aggiunte le voci seguenti:

N.	Denominazione della fragranza allergizzante	Numero CAS
«(56)	Atranolo (2,6-diidrossi-4-metil-benzaldeide)	526-37-4
(57)	Cloratranolo (3-cloro-2,6-diidrossi-4-metil-benzaldeide)	57074-21-2
(58)	Metileptin carbonato	111-12-6»;

2. All'allegato II, parte III, punto 11, terzo paragrafo del decreto legislativo 11 aprile 2011 n. 54, nella tabella, la voce 10 è soppressa.

## **Articolo 2**

*(Entrata in vigore)*

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 5 luglio 2022.
2. Il presente decreto viene trasmesso agli Organi di controllo.
3. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e ne sarà data comunicazione alla Commissione Europea.

IL MINISTRO